

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

La ricorrente afferma di aver stipulato in data 14 gennaio 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 52 rate.

Ciò posto, chiede il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.423,24 (somma al netto dell'importo di Euro 77,88 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui:

- o Euro 380,80 a titolo di "commissioni di attivazione";
- o Euro 117,67 a titolo di "commissioni di gestione pratica";
- o Euro 924,80 a titolo "commissioni di intermediazione"

oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione, affermando di aver rimborsato le commissioni di gestione sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS e proponendo il rimborso di Euro 304,64; ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e in subordine di limitare l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente, pari ad Euro 304,64. Infine, per la denegata ipotesi in cui venissero riconosciute somme ulteriori e diverse da quelle già offerte l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad Euro 117,64.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.-125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, *con* riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

durata del finanzi		120					
rate scadute		52					
rate residue		68					
TAN		6,75%					
% da retrocedere		35,32%					
	restituzioni					tot ristoro	
	importo	in proporzione lineare	proporzione con gli interessi		rimborsi		
commissione attivazione	€ 672,00	€ 380,80	<- PL	€ 237,35		€ 380,80	
commissioni gestione	€ 207,60	€ 117,64	<- PL	€ 73,33	€ 117,64	€ 0,00	
costi di intermediazione	€ 1.632,00	€ 924,80	PI ->	€ 576,43		€ 576,43	
rimborsi senza imputazione							
	tot rimborsi ancora dovuti					€ 957,23	
	rimb già effettuati, decurtati					€ 117,64	
	voci da rimborsare					3	
	- in proporzione lineare / <- PL					2	
	- in proporzione con gli interessi / PI ->					1	
	interessi legali					Si	

Come da consolidato orientamento di questo Arbitro, gli interessi sulla somma di cui in dispositivo dovranno essere corrisposti dal reclamo al saldo (cfr. Coll. Coordinamento n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 957,23, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1946 del 07 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA